



**COMUNE DI VIBO VALENTIA**

**AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ  
ALIMENTARE ALLE FAMIGLIE IN STATO DI BISOGNO**

**ART. 53 DECRETO "Sostegni bis" decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,  
convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106**

***RIAPERTURA AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AI SOLI CITTADINI NON PERCETTORI DI  
BUONI SPESA IN BASE AL PRECEDENTE AVVISO***

*Febbraio 2022*

**VISTO** il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106 (GU n.176 del 24-7-2021 - Suppl. Ordinario n. 25), recante: «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», cosiddetto "Sostegni bis", che all'art. 53 prevede interventi di "solidarietà alimentare" con l'istituzione del Fondo di solidarietà alimentare da ripartire tra i Comuni.

Il Comune di Vibo Valentia ha indetto apposito Avviso per l'erogazione di misure urgenti di solidarietà alimentare alle famiglie in stato di bisogno, approvato con Determinazione n. 1424 del 03/11/2021, a seguito del quale sono stati erogati buoni spesa in favore degli aventi diritto.

Considerata la residua disponibilità di somme, da **destinare a nuclei familiari in stato di bisogno che non abbiano ricevuto tali provvidenze in base al precedente Avviso**, si indice nuovo Avviso pubblico fino a concorrenza dei fondi disponibili, in favore dei nuclei familiari in stato di bisogno, residenti o domiciliati nel Comune di Vibo Valentia, che a seguito dell'emergenza COVID 19 versano in condizioni di difficoltà economica, anche temporanea, i quali possono presentare istanza per l'attribuzione di buoni spesa alimentari per l'acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità.

#### **Art. 1 - REQUISITI DI ACCESSO:**

- **residenza e/o domicilio** nel Comune di Vibo Valentia al momento della presentazione della domanda;

- essere cittadini "**in stato di bisogno**", individuati sulla base delle istanze pervenute ed in funzione dei criteri di cui al presente articolo, dando priorità agli individui e nuclei in difficoltà, anche temporanea, che non abbiano percepito alcuna misura di sostegno legata all'emergenza sanitaria, e a quelli non già assegnatari di altre forme di sostegno pubblico (RdC, REI, NASPI, indennità di mobilità, cassa integrazione ed altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale).

Lo "stato di bisogno" è altresì comprovato dalla presenza di c.d. *eventi causali di effetti economici negativi*, anche temporanei, causati dall'emergenza da COVID-19, che il richiedente deve dichiarare nell'istanza, sotto la propria responsabilità, individuati nelle seguenti circostanze:

- la perdita o la riduzione del lavoro senza attivazione di ammortizzatori sociali ovvero con ammortizzatori insufficienti in relazione al fabbisogno familiare;
- la sospensione o chiusura di attività autonome e mancanza di risorse economiche sufficienti per il sostentamento alimentare personale e familiare;
- l'impossibilità di percepire reddito derivante da prestazioni occasionali/stagionali o intermittenti a causa dell'obbligo di permanenza domiciliare con sorveglianza sanitaria o per effetto della contrazione delle chiamate;
- altre cause analoghe, di pari gravità, che il richiedente descrive e dichiara sotto la propria responsabilità nell'istanza;
- possesso di un'attestazione ISEE in corso di validità (anche ISEE corrente) di valore pari o inferiore ad € 12.000,00;
- che l'attuale disponibilità economica dei conti correnti bancari o postali del richiedente e del nucleo familiare o di altri strumenti di deposito immediatamente smobilizzabili non consente l'approvvigionamento di generi alimentari o di prima necessità in quanto non superiori ad € 3.000,00.

- **che nessuno dei componenti del nucleo familiare abbia partecipato e fruito di buoni alimentari in base al precedente Avviso approvato con Determina n. 1424 del 03/11/2021.**

E' causa ostativa alla concessione del beneficio che l'istante o altri componenti del nucleo anagrafico abbiano presentato analoga domanda in altro Comune.

## **ART. 2 - IMPORTO DEL BUONO SPESA**

Si intende il "buono spesa", il titolo dematerializzato in formato elettronico o in formato pdf, trasmesso telematicamente ai cittadini e spendibile negli esercizi commerciali e farmacie/parafarmacie aderenti alla procedura di evidenza pubblica del Comune, incluse nell'apposito elenco pubblicato secondo le forme di pubblicità previste e sul sito web istituzionale. Il contributo concesso per mezzo del buono spesa è erogato *una tantum* ed il relativo importo è determinato secondo le seguenti modalità:

<b>COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE</b>	<b>IMPORTO</b>
Nuclei unipersonali	Euro 100,00
Nuclei composti da due persone	Euro 200,00
Nuclei composti da tre persone	Euro 300,00
Nuclei composti da quattro persone	Euro 400,00
Nuclei composti da cinque persone o più	Euro 500,00

Ogni buono spesa sarà spendibile presso gli esercizi commerciali siti nel Comune di Vibo Valentia che abbiano aderito alla Convenzione proposta dal Comune stesso. L'elenco dei negozi convenzionati, in costante aggiornamento, sarà pubblicato sul sito web del Comune. Ogni buono potrà essere utilizzato per l'acquisto di "generi alimentari e beni di prima necessità", ossia beni alimentari, prodotti per l'igiene personale e per l'igiene della casa, prodotti farmaceutici, farmaci e parafarmaci.

Il buono spesa non è cedibile e dovrà essere utilizzato esclusivamente dal beneficiario titolare o e/o da un componente del nucleo familiare.

Il riconoscimento dei buoni spesa avverrà sino ad esaurimento dei fondi assegnati, eventuali economie potranno essere riprogrammate.

## **ART. 3 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Gli interessati possono presentare domanda di ammissione al beneficio, secondo il modello allegato al presente Avviso, contenente le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. 445/2000 e s.m.i., da trasmettere a mezzo e-mail alla casella di posta elettronica **fondopoverta@comune.vibovalentia.vv.it**. Non saranno esaminati e si considereranno come non pervenuti, invii effettuati su indirizzi mail diversi, anche se pec, o con modalità diverse.

Eventuali dichiarazioni non veritiere o omesse comporteranno la non ammissione ovvero la decadenza dal beneficio.

Le istanze devono essere presentate a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso e fino alla data **del 23/03/2022**, secondo i criteri e modalità di cui al presente Avviso.

Si precisa che potrà essere presentata una sola istanza per ogni nucleo familiare anagrafico.

#### **ART. 4 – ISTRUTTORIA**

Le domande ammissibili, presentate da soggetti in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 1, andranno a costituire la graduatoria, che sarà ordinata in base al punteggio conseguito sulla base dei seguenti criteri e modalità di attribuzione del punteggio:

- ✓ da 0 a 16 punti, in base al Valore ISEE, secondo la seguente formula:  $(16 - 16 * ISEE / € 12.000,00)$ ;
- ✓ punti 20: nuclei familiari i cui componenti non percepiscono attualmente alcun contributo o sostegno pubblico al reddito (Cassa integrazione guadagni, Naspi, Indennità di Mobilità, Reddito di cittadinanza, Pensione di cittadinanza, Reddito di emergenza e altre indennità speciali connesse all'emergenza) – (priorità prevista dall'art. 2, comma 6 dell'Ordinanza di Protezione Civile n. 658/2020: "...omissis... 6. L'Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegni pubblici);
- ✓ punti 4: nuclei familiari in cui sia presente un cittadino in condizioni di fragilità (minore di età, persona con riconoscimento di invalidità civile al 100% o in possesso della condizione di disabilità ai sensi della L. 104/92).

L'assegnazione dei Buoni Spesa avviene secondo l'ordine di graduatoria fino ad esaurimento dei fondi disponibili. A parità di punteggio avranno priorità: a) I nuclei familiari i cui componenti non percepiscono attualmente alcun contributo o sostegno pubblico al reddito (Cassa integrazione guadagni, Naspi, Indennità di Mobilità, Reddito di cittadinanza, Pensione di cittadinanza, Reddito di emergenza e altre indennità speciali connesse all'emergenza), così come previsto dall'art. 2, comma 6 dell'Ordinanza di Protezione Civile n. 658/2020. In caso di ulteriore parità: b) I nuclei familiari in cui sia presente un cittadino in condizioni di fragilità (minore di età, persona con riconoscimento di invalidità civile al 100% o in possesso della condizione di disabilità ai sensi della L. 104/92).

#### **ART. 5 - CONTROLLI E SANZIONI**

Il Comune di Vibo Valentia si riserva di effettuare verifiche a campione circa la rispondenza di quanto dichiarato. Nel caso in cui dai controlli emerga una non corrispondenza tra quanto dichiarato ovvero la non sussistenza delle condizioni in base alle quali è stato concesso il buono spesa, il contributo sarà revocato d'ufficio. La revoca del contributo verrà disposta, altresì, qualora, dalla verifica effettuata, l'utilizzo del buono avverrà in modo difforme da quello per cui si è richiesto il contributo.

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e determinano la pronuncia di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti il provvedimento emanato su tali basi.

## **ART. 6 - INFORMAZIONI E SUPPORTO AI CITTADINI**

Per informazioni e supporto telefonico nella compilazione della domanda è possibile rivolgersi al Comune di Vibo Valentia, contattando i Servizi Sociali contattando, dal lunedì al venerdì esclusivamente dalle ore 10:30 alle ore 12:30, i Servizi Sociali o il seguente numero telefonico 0963.599520.

## **ART. 7 – TUTELA DELLA PRIVACY**

Tutti i dati personali di cui il Comune verrà in possesso in occasione del presente procedimento, saranno trattati secondo quanto disposto dal D.L. n. 196 del 30 giugno 2003, art. 13 e Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR), che è la normativa europea in materia di protezione dei dati.

Si ribadisce che:

- una falsa dichiarazione costituisce reato penalmente perseguibile;
- il modulo Allegato 1, dovrà essere trasmesso una sola volta entro i termini di scadenza e senza possibilità di integrazione, pena esclusione della domanda.

Il Dirigente  
dott.ssa Adriana Teti  
(firma omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/1993)